SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 novembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 febbraio 2013.

Modifica dell'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante: «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti»;

Visto in particolare l'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, si provveda al recepimento di direttive tecniche di modifica dell'Allegato 5, al fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie;

Vista la Decisione 2005/618/CE della Commissione del 18 agosto 2005;

Vista la Decisione 2005/717/CE della Commissione del 13 ottobre 2005;

Vista la Decisione 2005/747/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

Vista la Decisione 2006/310/CE della Commissione del 21 aprile 2006;

Vista la Decisione 2006/690/CE della Commissione del 12 ottobre 2006;

Vista la Decisione 2006/691/CE della Commissione del 12 ottobre 2006;

Vista la Decisione 2006/692/CE della Commissione del 12 ottobre 2006;

Vista la Decisione 2008/385/CE della Commissione del 24 gennaio 2008;

Vista la Decisione 2009/428/CE della Commissione del 4 giugno 2009;

Vista la Decisione 2009/443/CE della Commissione del 10 giugno 2009;

Vista la Decisione 2010/122/UE della Commissione del 25 febbraio 2010;

Vista la Decisione 2010/571/UE della Commissione del 24 settembre 2010;

Vista la Decisione 2011/534/UE della Commissione dell'8 settembre 2011;

Considerato che le sopracitate decisioni della Commissione Europea stabiliscono direttive tecniche che, ai fini del loro recepimento, non prevedono poteri discrezionali per gli Stati membri e, pertanto, le necessarie modifiche all'allegato 5 del citato decreto legislativo n. 151 del 2005 sono apportate con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo medesimo;

Sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico che hanno espresso il proprio favorevole avviso, rispettivamente, con le note n. 00060037-P-23/07/2012 e n. 0019661 – 2 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

L'Allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è sostituito con l'Allegato di cui al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro: CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare registro n. 3, foglio n. 189

Allegato 5

APPLICAZIONI ESENTATE DAI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 5

Esenzione		***Ambito e date di applicazione***
1	**Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):**	
1(a)	**Per usi generali di illuminazione < 30 W: 5 mg**	**Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2012; devono essere utilizzati 2,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2012**
1(b)	**Per usi generali di illuminazione ≥ 30 W e < 50 W: 5 mg**	**Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011**
1(c)	**Per usi generali di illuminazione ≥ 50 W e < 150 W: 5 mg**	
1(d)	**Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg**	
1(e)	**Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm**	**Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 7 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011**
1(f)	**Per usi speciali: 5 mg**	
2(a)	**Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada):**	
2(a)(1)	**Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 5 mg**	**Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 4 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011**
2(a)(2)	**Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 5 mg**	**Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011**
2(a)(3)	**Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 5 mg**	**Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011**
2(a)(4)	**Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 5 mg**	**Scade il 31 dicembre 2012; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2012**
2(a)(5)	**Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25 000 h): 8 mg**	**Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011**
2(b)	**Mercurio in altre lampade fluorescenti fino ad un massimo di (per lampada):**	
2(b)(1)	**Lampade lineari alofosfato con tubo di diametro > 28 mm (per esempio T10 e T12): 10 mg**	**Scade il 13 aprile 2012**
2(b)(2)	**Lampade non lineari alofosfato (tutti i diametri): 15 mg**	**Scade il 13 aprile 2016**
2(b)(3)	**Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9)**	**Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011**
2(b)(4)	**Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione)**	**Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011**
3	**Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali fino ad un massimo di (per lampada):**	
3(a)	**Lampade corte (≤ 500 mm)**	**Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011**
3(b)	**Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm)**	**Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011**
3(c)	**Lampade lunghe (> 1 500 mm)**	**Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 13 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011**
4(a)	**Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada):**	**Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011**
4(b)	**Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione, in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60, fino ad un massimo di (per tubo di scarica):**	
4(b)-I	**P ≤ 155 W**	**Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011**
4(b)-II	**155 W < P ≤ 405 W**	**Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011**
4(b)-III	**P > 405 W**	**Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011**

4(c)	Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica):	
4(c)-I	P ≤ 155 W	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 25 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
4(c)-II	155 W < P ≤ 405 W	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
4(c)-III	P > 405 W	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
4(d)	Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) (HPMV)	Scade il 13 aprile 2015
4(e)	Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH)	
4(f)	Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato	
5(a)	Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici	
5(b)	Piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2 % in peso	
6(a)	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso	
6(b)	Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso	
6(c)	Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso	
7(a)	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)	
7(b)	Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni	
7(c)-I	Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica	
7(c)-II	Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore	
7(c)-III	Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC	Scade il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2013
7(c)-IV	Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti	
8(a)	Cadmio e suoi componenti in termofusibili monouso a pastiglia	Scade il 1° gennaio 2012 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2012
8(b)	Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici	
9	Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio in frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione di raffreddamento)	
9(b)	Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)	
11(a)	Piombo in sistemi di connettori a pin conformi "C-press"	Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010
11(b)	Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi "C-press"	Scade il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2013
12	Piombo come materiale di rivestimento per l'anello "C-Ring" dei moduli a conduzione termica	Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010
13(a)	Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche	
13(b)	Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione	
14	Piombo in saldature costituite da più di due elementi per la connessione fra i piedini e l'involucro dei microprocessori, aventi un contenuto di piombo superiore all'80 % ma inferiore all'85 % in peso	Scade il 1° gennaio 2011 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2011
15	Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip Chip"	

16	**Piombo in lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato**	**Scade il 1° settembre 2013**
17	**Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia**	
18(a)	**Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi fotochimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosforescenti quali SMS [(Sr,Ba) $_2$ MgSi $_2$ O $_7$:Pb]**	**Scade il 1° gennaio 2011**
18(b)	**Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi $_2$ O $_5$:Pb)**	
19	**Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps)**	**Scade il 1° giugno 2011**
20	**Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte utilizzate negli schermi a cristalli liquidi (LCD)**	**Scade il 1° giugno 2011**
21	**Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico- calcico**	
23	**Piombo nelle finizioni di componenti "fine pitch", esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore**	**Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010**
24	**Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare**	
25	**Ossido di piombo negli schermi ad emissione di elettroni (*surface conduction electron emitter displays* — SED) utilizzato negli elementi strutturali, in particolare il sigillo realizzato in miscela vetrificabile (frit) e l'anello realizzato in pasta vetrificabile**	
26	**Ossido di piombo nell'involucro di vetro delle lampade di Wood**	**Scade il 1° giugno 2011**
27	**Leghe di piombo impiegate come paste saldanti per trasduttori utilizzati in altoparlanti ad alta potenza (destinati ad un funzionamento prolungato di molte ore a livelli di potenza acustica pari o superiori a 125 dB SPL)**	**Scade il 24 settembre 2010**
29	**Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (1)**	
30	**Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o meccanica dei conduttori elettrici situati direttamente sul voice coil dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta potenza con livelli di pressione acustica pari o superiori a 100 dB (A).**	
31	**Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle lampade fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio, negli schermi a cristalli liquidi o nell'illuminazione per interni o industriale)**	
32	**Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton**	
33	**Piombo in saldature di cavi sottili in rame di diametro pari o inferiore a 100 μm nei trasformatori di potenza**	
34	**Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet**	
36	**Mercurio utilizzato come inibitore dello sputtering dei catodi nei display CC al plasma che ne contengono fino a 30 mg**	**Scade il 1° luglio 2010**
37	**Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato**	
38	**Cadmio e ossido di cadmio in paste a film spesso utilizzate su ossido di berillio legato all'alluminio**	
39	**Cadmio in LED II-VI con conversione di colore (< 10 μg Cd per mm ^{2} di superficie emettitrice luminosa) per uso in sistemi di illuminazione o visualizzazione di stato solido**	**Scade il 1° luglio 2014**
40	**Cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali**	**Scade il 31 dicembre 2013**

(1) GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.

Nota: **Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/95/CE, nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di cadmio.»IT L 251/34 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25.9.2010**

13A08923

DECRETO 21 ottobre 2013.

Designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 gennaio 2013, «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 marzo 2013;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 gennaio 2013, «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 marzo 2013;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 0024684 del 3 ottobre 2012 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2008, n. 7, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)»;

Visto il decreto del Presidente della regione del 22 novembre 2012, n. 240, «L.R. 7/2008, art 10. Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia. Approvazione» pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 5 dicembre 2012;

Vista la deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 546 del 28 marzo 2013, «Lr 7/2008, art. 10, comma 1. Approvazione delle misure di conservazione di 28 SIC della regione biogeografica continentale del Friuli-Venezia Giulia.»;

Vista la deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 726 dell'11 aprile 2013, «Lr 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011»;

Visto il decreto del Presidente della regione del 15 maggio 2013, n. 103, «L.R. 7/2008, art 10. Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella. Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote. Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars. Approvazione» pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 29 maggio 2013;

Vista la nota della regione Autonoma prot. n. SCPA/8.2/44655 del 18 giugno 2013, con la quale vengono forniti esaurienti chiarimenti in merito alla mancata previsione di alcune misure di conservazione di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione, generali e sito-specifiche, individuate con le sopra citate deliberazione della giunta regionale, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla regione potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» dei siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina e continentale insistenti nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con l'eccezione del sito «IT3340007 Area marina di diramare», per il quale saranno predisposte dalla regione specifiche misure di conservazione per gli ambienti marini;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con delibera di giunta n. 1750 del 27 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 24 siti insistenti nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT3320008	Col Gentile	1038
B	IT3320006	Conca di Fusine	3598
B	IT3320003	Creta di Aip e Sella di Lanza	3894
C	IT3310001	Dolomiti Friulane	36740
B	IT3310006	Foresta del Cansiglio	2713
B	IT3320016	Forra del Cornappo	299
B	IT3320018	Forra del Pradolino e Monte Mia	1010
B	IT3310004	Forra del Torrente Cellina	289
B	IT3320001	Gruppo del Monte Coglians	5405
B	IT3320010	Jof di Montasio e Jof Fuart	7999
B	IT3320013	Lago Minisini e Rivoli Bianchi	402
B	IT3320004	Monte Auernig e Monte Corona	465
B	IT3310003	Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa	875
B	IT3320019	Monte Matajur	213
B	IT3320007	Monti Bivera e Clapsavon	1832
B	IT3320002	Monti Dimon e Paularo	702
B	IT3320011	Monti Verzegnis e Valcalda	2406
B	IT3320012	Prealpi Giulie Settentrionali	9592
B	IT3320017	Rio Bianco di Taipana e Gran Monte	1721
B	IT3320014	Torrente Lerada	365
B	IT3310002	Val Colvera di Jof	396
B	IT3320015	Valle del Medio Tagliamento	3580
B	IT3320005	Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto	4662
B	IT3320009	Zuc dal Bor	1415

2. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 32 siti insistenti nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT3310005	Torbiera di Sequals	14
B	IT3310007	Greto del Tagliamento	2719
B	IT3310008	Magredi di Tauriano	369
B	IT3310009	Magredi del Cellina	4372
B	IT3310010	Risorgive del Vinchiaruzzo	261
B	IT3310011	Bosco Marzinis	11
B	IT3310012	Bosco Torrate	11
B	IT3320020	Lago di Ragogna	83
B	IT3320021	Torbiera di Casasola e Andreuzza	98
B	IT3320022	Quadri di Fagagna	62
B	IT3320023	Magredi di Campoformido	242
B	IT3320024	Magredi di Coz	10
B	IT3320025	Magredi di Firmano	57
B	IT3320026	Risorgive dello Stella	802
B	IT3320027	Palude Moretto	39
B	IT3320028	Palude Selvote	68
B	IT3320029	Confluenza Fiumi Torre e Natisone	604
B	IT3320030	Bosco di Golena del Torreano	140
B	IT3320031	Paludi di Gonars	89
B	IT3320032	Paludi di Porpetto	24
B	IT3320033	Bosco Boscat	72
B	IT3320034	Boschi di Muzzana	350
B	IT3320035	Bosco Sacile	145
B	IT3320036	Anse del Fiume Stella	78
C	IT3320037	Laguna di Marano e Grado	16363
B	IT3320038	Pineta di Lignano	118
B	IT3330001	Palude del Preval	14
B	IT3330002	Colle di Medea	41
C	IT3330005	Foce dell'Isonzo - Isola della Cona	2668
C	IT3330006	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia	860
B	IT3330007	Cavana di Monfalcone	133
B	IT3340006	Carso Triestino e Goriziano	9648

3. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1 e 2 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 0024684 del 3 ottobre 2012. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate e nel sito internet della regione Friuli-Venezia Giulia, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla rete europea Natura 2000. Le eventuali

modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in dette sezioni.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato B del medesimo decreto del Presidente della Repubblica presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono:

a) per i 24 siti della regione biogeografica alpina, quelle individuate con la deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 726 dell'11 aprile 2013, «Lr 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011», già operative;

b) per 28 siti della regione biogeografica continentale quelle individuate con la deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 546 del 28 marzo 2013, «Lr 7/2008, art. 10, comma 1. Approvazione delle misure di conservazione di 28 SIC della regione biogeografica continentale del Friuli-Venezia Giulia.», già operative;

c) per i 4 siti della regione biogeografica continentale «IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia» e «IT3320026 Risorgive dello Stella», «IT3320028 Palude Selvote», «IT3320031 Paludi di Gonars», quelle individuate rispettivamente con decreti del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia n. 240 del 22 novembre 2012 e n. 103 del 15 maggio 2013, recanti l'approvazione dei relativi piani di gestione. Tutte le misure di conservazione sono già operative.

2. Lo stralcio delle deliberazioni e dei decreti di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate e nel sito internet della regione Friuli-Venezia Giulia, nella sezione dedicata alla rete europea Natura 2000.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti. Per la porzione della ZSC «IT3320005 Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto» ricadente all'interno delle Riserve naturali integrali di Rio Bianco e Cucco, aree naturali protette di rilievo nazionale, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

Il Ministro: ORLANDO

13A08831

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 2013.

Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1, che stabilisce che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pa-

gamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1-*bis*, che stabilisce che, in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1-*ter*, che stabilisce che il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-*bis* preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno;

Visti i criteri attualmente adottati ai fini dell'individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista dal citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e per la conseguente concessione del beneficio della dilazione;

Visto l'art. 52, comma 1, lett. *a)*, n. 1), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che inserisce all'art. 19 citato, il comma 1-*quinquies*, in base al quale la rateazione prevista dai commi 1 e 1-*bis*, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma;

Visto l'art. 52, comma 1, lett. *a)*, n. 2), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che modifica il comma 3 del citato art. 19, prevedendo che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e che l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e che il carico non può più essere rateizzato in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive;

Visto l'art. 52, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che stabilisce che le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera *a)* sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che, le disposizioni richiamate hanno inteso affiancare agli attuali piani di rateazione ordinari, concedibili fino ad un massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà o in caso di comprovato peggioramento di tale situazione, i piani di rateazione straordinari, concedibili fino ad un massimo di 120 rate mensili nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e che a tali piani di rateazione straordinari non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Considerato che i piani di rateazione possono essere prorogati una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza;

Considerata la necessità di procedere, al fine di dare attuazione alla disposizione richiamata, all'emanazione del decreto ministeriale con il quale si individuano le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dal meccanismo di rateazione di nuova introduzione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "piano di rateazione ordinario": piano di rateazione della durata massima di 72 rate;

b) "piano di rateazione in proroga ordinario": piano di rateazione in proroga della durata massima di 72 rate;

c) "piano di rateazione straordinario": piano di rateazione della durata massima di 120 rate;

d) "piano di rateazione in proroga straordinario": piano di rateazione in proroga della durata massima di 120 rate.

Art. 2.

Piani di rateazione

1. All'atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore può alternativamente:

a) chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1, dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;

b) chiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-*quinquies*, dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

2. All'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore può alternativamente:

a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obietti-

va difficoltà, ai sensi del comma 1-*bis*), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;

b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-*bis*) e 1-*quinquies*), dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

3. All'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può alternativamente:

a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-*bis*), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;

b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-*bis*) e 1-*quinquies*), dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

4. Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga .

Art. 3.

Condizioni per la richiesta del piano di rateazione

1. Per la richiesta dei piani straordinari, fermo l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista dall'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave situazione di difficoltà di cui allo stesso art. 19, comma 1-*quinquies*, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2.

2. L'agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:

a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

3. Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione di cui al comma 2 lettere *a)* e b, secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto.

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate.

Art. 5.

Monitoraggio degli effetti

1. Equitalia S.p.a., per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, presenta una relazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine agli effetti sull'andamento delle riscossioni dell'anno precedente derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione straordinari e dalla modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate nel corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal beneficio della dilazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

TABELLA "A"		
Rata / Valore produzione		rate concedibili
DA	**A**	
10,01%	10,20%	73
10,21%	10,40%	74
10,41%	10,60%	75
10,61%	10,80%	76
10,81%	11,00%	77
11,01%	11,20%	78
11,21%	11,40%	79
11,41%	11,60%	80
11,61%	11,80%	81
11,81%	12,00%	82
12,01%	12,20%	83
12,21%	12,40%	84
12,41%	12,60%	85
12,61%	12,80%	86
12,81%	13,00%	87
13,01%	13,20%	88
13,21%	13,40%	89
13,41%	13,60%	90
13,61%	13,80%	91
13,81%	14,00%	92
14,01%	14,20%	93
14,21%	14,40%	94
14,41%	14,60%	95
14,61%	14,80%	96
14,81%	15,00%	97
15,01%	15,20%	98
15,21%	15,40%	99
15,41%	15,60%	100
15,61%	15,80%	101
15,81%	16,00%	102
16,01%	16,20%	103
16,21%	16,40%	104
16,41%	16,60%	105
16,61%	16,80%	106
16,81%	17,00%	107
17,01%	17,20%	108
17,21%	17,40%	109
17,41%	17,60%	110
17,61%	17,80%	111
17,81%	18,00%	112
18,01%	18,20%	113
18,21%	18,40%	114
18,41%	18,60%	115
18,61%	18,80%	116
18,81%	19,00%	117
19,01%	19,20%	118
19,21%	19,40%	119
OLTRE 19,40%		120

TABELLA "B"		
Rata / Reddito		**Rate concedibili**
da	**a**	
20,01%	20,40%	73
20,41%	20,80%	74
20,81%	21,20%	75
21,21%	21,60%	76
21,61%	22,00%	77
22,01%	22,40%	78
22,41%	22,80%	79
22,81%	23,20%	80
23,21%	23,60%	81
23,61%	24,00%	82
24,01%	24,40%	83
24,41%	24,80%	84
24,81%	25,20%	85
25,21%	25,60%	86
25,61%	26,00%	87
26,01%	26,40%	88
26,41%	26,80%	89
26,81%	27,20%	90
27,21%	27,60%	91
27,61%	28,00%	92
28,01%	28,40%	93
28,41%	28,80%	94
28,81%	29,20%	95
29,21%	29,60%	96
29,61%	30,00%	97
30,01%	30,40%	98
30,41%	30,80%	99
30,81%	31,20%	100
31,21%	31,60%	101
31,61%	32,00%	102
32,01%	32,40%	103
32,41%	32,80%	104
32,81%	33,20%	105
33,21%	33,60%	106
33,61%	34,00%	107
34,01%	34,40%	108
34,41%	34,80%	109
34,81%	35,20%	110
35,21%	35,60%	111
35,61%	36,00%	112
36,01%	36,40%	113
36,41%	36,80%	114
36,81%	37,20%	115
37,21%	37,60%	116
37,61%	38,00%	117
38,01%	38,40%	118
38,41%	38,80%	119
OLTRE 38,80%		120

13A09057

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 luglio 2013.

Criteri e modalità per il riparto tra gli atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Decreto n. 665).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 29, comma 19, che autorizza la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l'attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8 - concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi - prevedendo altresì che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano indicati criteri e modalità per l'attuazione ai fini della ripartizione delle risorse tra gli atenei e la selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico;

Visto l'art. 49, comma 3-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che, a valere sulle risorse previste dal predetto art. 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010 e limitatamente all'anno 2012, ha disposto la riserva di una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'art. 5, comma 3, lettera *g)*, della medesima legge;

Visto l'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;

Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge n. 240 del 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto 21 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2011, con il quale sono stati definiti criteri e modalità per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 29, comma 19 della citata legge n. 240 del 2010 (quota 2011);

Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per gli esercizi finanziari 2012 e 2013, pari a 50 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni di euro per il 2013;

Tenuto conto che l'art. 49, comma 3-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a valere sulle risorse previste dal predetto art. 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010 e limitatamente all'anno 2012, ha riservato una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'art. 5, comma 3, lettera *g)*, della medesima legge;

Considerato che detta quota determinata sulla base dei soggetti aventi diritto e rilevati al 31 dicembre 2012 è pari ad € 10.181.686;

Ritenuta la necessità di definire criteri e modalità per la ripartizione alle università dell' importo di € 39.818.314 al netto della quota destinata alle finalità di cui all'art. 5, comma 3, lettera *g)*, della legge n. 240 del 2010 (quota 2012) e 50 milioni di euro (quota 2013);

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla ripartizione tra gli atenei delle risorse autorizzate per l'anno 2012, pari a € 39.818.314, e per l'anno 2013, pari a € 50.000.000, nonché alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti universitari ad ordinamento speciale.

Art. 2.

Riparto delle risorse per l'anno 2012

1. Sono soggetti ammissibili all'intervento per l'anno 2012 i professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2012 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le risorse relative all'anno 2012, pari a € 39.818.314, sono ripartite fra le università in maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti am-

missibili all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di esse.

Art. 3.

Riparto delle risorse per l'anno 2013

1. Sono soggetti ammissibili all'intervento per l'anno 2013 i professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2013 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le risorse relative all'anno 2013, pari a 50 milioni di euro, sono ripartite fra le università in maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di esse.

Art. 4.

Criteri per la selezione dei destinatari dell'intervento per gli anni 2012 e 2013

1. Ciascuna università, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, distribuisce le risorse assegnate in misura proporzionale alla consistenza numerica nell'anno di riferimento dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia, con facoltà di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse così distribuite a favore di diverso ruolo o fascia. Le risorse sono attribuite a professori e ricercatori esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico. I procedimenti di selezione, basati sulla valutazione comparativa dei candidati, sono disciplinati dall'università con proprio regolamento, osservando i seguenti criteri:

a) previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e per fascia;

b) ammissione al procedimento per ciascuno degli anni 2012 o 2013 dei soggetti aventi diritto, rispettivamente ai sensi dell'art. 2 o 3, che hanno presentato domanda;

c) presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010;

d) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'ateneo di appartenenza;

e) accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;

f) verifica della qualità della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base di criteri adottati a livello internazionale.

2. Per l'anno 2012, le risorse sono attribuite da ciascuna università, fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, per ciascun ruolo e fascia.

3. Per l'anno 2013, le risorse sono attribuite da ciascuna università, fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, per ciascun ruolo e fascia.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 luglio 2013

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
CARROZZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 235

13A08826

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 ottobre 2013.

Nomina del commissario straordinario della S.p.A. Franco Tosi Meccanica, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Milano in data 28 settembre 2013, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Franco Tosi Meccanica, con sede in Legnano (Milano), Piazza Monumento, 12;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del commissario straordinario nella Procedura sopra citata;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 10 aprile 2013, dal titolo "Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270";

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario e di nominare il dott. Andrea Lolli in considerazione della sua professionalità;

Considerato che il dott. Andrea Lolli risponde ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 10 aprile 2013;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari,

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Franco Tosi Meccanica spa è nominato commissario straordinario il dott. Andrea Lolli, nato a Monteveglio (Bologna) il 14 settembre 1950.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Milano;

alla Camera di Commercio di Milano ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Lombardia;

al Comune di Legnano (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 ottobre 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A08802

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 ottobre 2013.

Classificazione del medicinale per uso umano «Forxiga». (Determina n. 909/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Bristol Myers Squibb/Astrazeneca EEIG è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale FORXIGA;

Vista la determinazione n. 291 del 14 marzo 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 2013, relativa alla classificazione del medicinale FORXIGA ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Bristol Myers Squibb/Astrazeneca EEIG ha chiesto la riclassificazione della confezione da 10 mg - compresse rivestite con film

— uso orale — blister calendarizzato (ALU/ALU) - 28 compresse;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 3-4 luglio 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FORXIGA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«10 mg - compresse rivestite con film — uso orale — blister calendarizzato (ALU/ALU) - 28 compresse;

A.I.C. n. 042494070/E (in base 10) 18JU3Q (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FORXIGA è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, internista (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 ottobre 2013

Il direttore generale: PANI

13A08842

DETERMINA 22 ottobre 2013.

Modifica dell'autorizzazione alla rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Omnitrope». (Determina n. 927/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Vista la determinazione n. 205/2012 del 20 febbraio 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 2012 - serie generale - n. 59 con la quale è stato concesso il Regime di rimborsabilità e prezzo per le confezioni aggiuntive da 15 mg/1,5 ml della specialità medicinale OMNITROPE;

Vista la decisione (2012) 1505 del 2 marzo 2012 EMEA/H/C/607/IB/25/G con cui è stata approvata la variazione del 4 ottobre 2011 che modifica la descrizione dei dosaggi delle confezioni aggiuntive da 15 mg/1,5 ml e la modifica del confezionamento con l'introduzione del nuovo dispositivo SurePal della specialità medicinale OMNITROPE;

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz S.p.A., legale rappresentante per l'Italia del titolare A.I.C. Sandoz Gmbh Biochemiestrasse 10, A - 6250 Kundl (Austria) chiede la modifica della descrizione delle confezioni aggiuntive da 15 mg/1,5 ml e la modifica del confezionamento con l'introduzione del nuovo dispositivo SurePal della specialità medicinale OMNITROPE;

Determina:

Art. 1.

Le confezioni della specialità medicinale OMNITROPE vengono modificate come di seguito indicate.

Confezioni:

«15 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile in una cartuccia — uso sottocutaneo — cartuccia (vetro) per SurePal 15 - 1,5 ml» 1 cartuccia;

A.I.C. n. 037106109/E (in base 10) 13DDFX (in base 32);

«15 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile in una cartuccia — uso sottocutaneo — cartuccia (vetro) per SurePal 15 - 1,5 ml» 5 cartucce;

A.I.C. n. 037106111/E (in base 10) 13DDFZ (in base 32);

«15 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile in una cartuccia — uso sottocutaneo — cartuccia (vetro) per SurePal 15 - 1,5 ml» 10 cartucce;

A.I.C. n. 037106123/E (in base 10) 13DDGC (in base 32).

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 ottobre 2013

Il direttore generale: PANI

13A08841

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Tiartan».

Estratto determinazione V&A/1690 del 15 ottobre 2013

Titolare AIC: ABBOTT S.R.L.

Specialità medicinale: TIARTAN

Tipologia: proroga smaltimento scorte

"Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale TIARTAN"

036772010 - "600/12,5 Mg Compresse Rivestite Con Film" 28 Compresse In Blister Opaco Pvc/Aclar/Al

036772022 - "600/12,5 Mg Compresse Rivestite Con Film" 56 Compresse In Blister Opaco Pvc/Aclar/Al

036772034 - "600/12,5 Mg Compresse Rivestite Con Film" 98 Compresse In Blister Opaco Pvc/Aclar/Al

036772046 - "600/12,5 Mg Compresse Rivestite Con Film" 280 (28x10) Compresse In Blister Opaco Pvc/Aclar/Al

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 5 ottobre 2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla Determinazione V&A/750 del 10 maggio 2013 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 7 giugno 2013

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08827

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Arlevertan».

Estratto determinazione V&A/1622 del 1° ottobre 2013

Titolare AIC: HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & C0. KG

Specialità medicinale: ARLEVERTAN

Tipologia: proroga smaltimento scorte

"Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale ARLEVERTAN"

037887015 - "20 Mg/40 Mg Compresse" 20 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

037887027 - "20 Mg/40 Mg Compresse" 50 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

037887039 - "20 Mg/40 Mg Compresse" 100 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 5 ottobre 2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla Determinazione V&A/753 del 10 maggio 2013 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 7 giugno 2013

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08828

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Ciprosol».

Estratto determinazione V&A/1624 del 1° ottobre 2013

Titolare AIC: CLARIS LIFESCIENCES (UK) LIMITED

Specialità medicinale: CIPROSOL

Tipologia: proroga smaltimento scorte

"Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale CIPROSOL"

038227017 - "2 Mg/Ml Soluzione Per Infusione" 1 Flacone In Vetro Da 50 Ml

038227029 - " 2 Mg/Ml Soluzione Per Infusione" 1 Flacone In Vetro D 100 Ml

038227031 - " 2 Mg/Ml Soluzione Per Infusione" 1 Flacone In Vetro D 200 Ml

038227043 - "2 Mg/Ml Soluzione Per Infusione" Sacca Non -Pvc 1x50 Ml

038227056 - "2 Mg/Ml Soluzione Per Infusione" Sacca Non -Pvc 1x100 Ml

038227068 - "2 Mg/Ml Soluzione Per Infusione" Sacca Non -Pvc 1x200 Ml

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 30 settembre 2013 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla Determinazione V&A/409 dell'8 marzo 2013 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2013

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08829

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Olanzapina Lilly».

Estratto determinazione V&A/ 1688 del 15 ottobre 2013

Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA SPA

Specialità medicinale: OLANZAPINA LILLY

Tipologia: proroga smaltimento scorte

"Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale OLANZAPINA LILLY"

040870014 - "2,5 Mg Compresse Rivestite" 28 Compresse In Blister Al/Al

040870026 - "2,5 Mg Compresse Rivestite" 35 Compresse In Blister Al/Al

040870038 - "2,5 Mg Compresse Rivestite" 56 Compresse In Blister Al/Al

040870040 - "2,5 Mg Compresse Rivestite" 70 Compresse In Blister Al/Al

040870053 - "5 Mg Compresse Rivestite" 28 Compresse In Blister Al/Al

040870065 - "5 Mg Compresse Rivestite" 35 Compresse In Blister Al/Al

040870077 - "5 Mg Compresse Rivestite" 56 Compresse In Blister Al/Al

040870089 - "5 Mg Compresse Rivestite" 70 Compresse In Blister Al/Al

040870091 - "7,5 Mg Compresse Rivestite" 28 Compresse In Blister Al/Al

040870103 - "7,5 Mg Compresse Rivestite" 35 Compresse In Blister Al/Al

040870115 - "7,5 Mg Compresse Rivestite" 56 Compresse In Blister Al/Al

040870127 - "7,5 Mg Compresse Rivestite" 70 Compresse In Blister Al/Al

040870139 - "10 Mg Compresse Rivestite" 28 Compresse In Blister Al/Al

040870141 - "10 Mg Compresse Rivestite" 35 Compresse In Blister Al/Al

040870154 - "10 Mg Compresse Rivestite" 56 Compresse In Blister Al/Al

040870166 - "10 Mg Compresse Rivestite" 70 Compresse In Blister Al/Al

040870178 - "15 Mg Compresse Rivestite" 28 Compresse In Blister Al/Al

040870180 - “15 Mg Compresse Rivestite” 35 Compresse In Blister Al/Al

040870192 - “15 Mg Compresse Rivestite” 56 Compresse In Blister Al/Al

040870204 - “15 Mg Compresse Rivestite” 70 Compresse In Blister Al/Al

040870216 - “20 Mg Compresse Rivestite” 28 Compresse In Blister Al/Al

040870228 - “20 Mg Compresse Rivestite” 35 Compresse In Blister Al/Al

040870230 - “20 Mg Compresse Rivestite” 56 Compresse In Blister Al/Al

040870242 - “20 Mg Compresse Rivestite” 70 Compresse In Blister Al/Al

040870255 - “5 Mg Compresse Orodispersibili” 28 Compresse In Blister Al/Al

040870267 - “5 Mg Compresse Orodispersibili” 35 Compresse In Blister Al/Al

040870279 - “5 Mg Compresse Orodispersibili” 56 Compresse In Blister Al/Al

040870281 - “5 Mg Compresse Orodispersibili” 70 Compresse In Blister Al/Al

040870293 - “10 Mg Compresse Orodispersibili” 28 Compresse In Blister Al/Al

040870305 - “10 Mg Compresse Orodispersibili” 35 Compresse In Blister Al/Al

040870317 - “10 Mg Compresse Orodispersibili” 56 Compresse In Blister Al/Al

040870329 - “10 Mg Compresse Orodispersibili” 70 Compresse In Blister Al/Al

040870331 - “15 Mg Compresse Orodispersibili” 28 Compresse In Blister Al/Al

040870343 - “15 Mg Compresse Orodispersibili” 35 Compresse In Blister Al/Al

040870356 - “15 Mg Compresse Orodispersibili” 56 Compresse In Blister Al/Al

040870368 - “15 Mg Compresse Orodispersibili” 70 Compresse In Blister Al/Al

040870370 - “20 Mg Compresse Orodispersibili” 28 Compresse In Blister Al/Al

040870382 - “20 Mg Compresse Orodispersibili” 35 Compresse In Blister Al/Al

040870394 - “20 Mg Compresse Orodispersibili” 56 Compresse In Blister Al/Al

040870406 - “20 Mg Compresse Orodispersibili” 70 Compresse In Blister Al/Al

040870418 - “10 Mg Polvere Per Soluzione Iniettabile” 1 Flaconcino In Vetro

040870420 - “10 Mg Polvere Per Soluzione Iniettabile” 10 Flaconcini In Vetro

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 20 ottobre 2013 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla Comunicazione di Notifica Regolare AIFA/V&A/P/37054 del 9 aprile 2013 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 23 aprile 2013

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

13A08830

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amplital»

Estratto determinazione V&A/1723 del 23 ottobre 2013

Medicinale: AMPLITAL.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina - Italia.

Variazione A.I.C.: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L’autorizzazione all’immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020121036 - «500 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 020121048 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml;

A.I.C. n. 020121087 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala 4 ml;

A.I.C. n. 020121101 - BB gocce orali 20 ml 10%;

A.I.C. n. 020121113 - «250 mg/5 ml sospensione orale» flacone 60 ml;

A.I.C. n. 020121137 - «1 g compresse» 12 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 020121101 - BB gocce orali 20 ml 10%, varia in:

A.I.C. n. 020121101 - «bambini gocce orali, polvere e solvente per sospensione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 020121113 - «250 mg/5 ml sospensione orale» flacone 60 ml, varia in:

A.I.C. n. 020121113 - «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08832

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fasigin-N»

Estratto determinazione V&A/1724 del 23 ottobre 2013

Medicinale: FASIGIN-N.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina - Italia.

Variazione A.I.C.: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L’autorizzazione all’immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 e 5.3 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 023765011 - «150 mg + 22 mg ovuli» 14 ovuli.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08833

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Furoato Sandoz»

Estratto determinazione V&A n. 1713 del 23 ottobre 2013

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MOMETASONE FUROATO SANDOZ, nella forma e confezione: «50 microgrammi/erogazione, spray nasale, sospensione» 3 flaconi da 18 gr 140 erogazioni ciascuno, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sandoz s.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni n. 1 - Cap. 21040 - Città Origgio (Varese) - Codice fiscale 00795170158.

Confezione: «50 microgrammi/erogazione, spray nasale, sospensione» 3 flaconi da 18 gr 140 erogazioni ciascuno - A.I.C. n. 040144040 (in base 10) 169358 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: principio attivo: ogni spruzzo della pompa eroga una dose misurata di 50 microgrammi di mometasone furoato (come mometasone furoato monoidrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «50 microgrammi/erogazione, spray nasale, sospensione» 3 flaconi da 18 gr 140 erogazioni ciascuno - A.I.C. n. 040144040 (in base 10) 169358 (in base 32).

Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «50 microgrammi/erogazione, spray nasale, sospensione» 3 flaconi da 18 gr 140 erogazioni ciascuno - A.I.C. n. 040144040 (in base 10) 169358 (in base 32).

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Rettifica della determinazione n. 123 del 5 febbraio 2013

È autorizzata la rettifica della determinazione n. 123 del 5 febbraio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 14 febbraio 2013, con la quale è stata autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Mometasone Furoato Sandoz» nelle forme e confezioni «Spray nasale, 50 microgrammi/erogazione» 1 flacone 17 gr 120 erogazioni - A.I.C. n. 040144014 (in base 10) 16934G (in base 32) e «Spray nasale, 50 microgrammi/erogazione» 1 flacone 18 gr 140 erogazioni - A.I.C. n. 040144026 (in base 10) 16934U (in base 32) relativamente alla descrizione della confezione:

da: «Spray nasale, 50 microgrammi/erogazione» 1 flacone 17 gr 120 erogazioni» e «Spray nasale, 50 microgrammi/erogazione» 1 flacone 18 gr 140 erogazioni»;

a: «50 microgrammi/erogazione, spray nasale, sospensione 1 flacone 17 gr 120 erogazioni» e «50 microgrammi/erogazione, spray nasale, sospensione 1 flacone 18 gr 140 erogazioni».

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08834

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale per uso umano «Alendronato AHCL»

Estratto determinazione V&A/1689 del 15 ottobre 2013

Specialità medicinale: ALENDRONATO AHCL.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Alendronato AHCL»:

039370022 - «70 mg compresse» 4 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

039370109 - «70 mg compresse» 12 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al,

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 18 ottobre 2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla comunicazione di notifica regolare AIFA/V&A/P/56479 del 31 maggio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 20 giugno 2013.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08835

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Triatec»

Estratto determinazione V&A IP n. 1383 del 28 agosto 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DELIX 5 mg tabletten 99 tabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 45696.02.00, il quale, per quanto in premessa motivato, deve mantenere la denominazione Triatec usata in Italia e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: TRIATEC «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 042732026 (in base 10) 18S2HU (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse divisibili.

Composizione - una compressa divisibile contiene:

principio attivo: ramipril 5 mg;

eccipienti: ipromellosa, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, sodio stearilfumarato, ferro ossido rosso E 172.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione;

prevenzione cardiovascolare: riduzione della morbilità e mortalità cardiovascolare in pazienti con:

patologie cardiovascolari aterotrombotiche conclamate (pregresse patologie coronariche o ictus, o patologie vascolari periferiche);

diabete con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1);

trattamento delle patologie renali:

nefropatia glomerulare diabetica incipiente, definita dalla presenza di microalbuminuria;

nefropatia glomerulare diabetica conclamata, definita da macroproteinuria in pazienti con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1);

nefropatia glomerulare non diabetica conclamata definita da macroproteinuria ≥3g/die (vedere paragrafo 5.1);

trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica;

prevenzione secondaria dopo infarto miocardico acuto: riduzione della mortalità dopo la fase acuta dell'infarto miocardico in pazienti con segni clinici di insufficienza cardiaca quando iniziato dopo 48 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto.

Confezionamento secondario.

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Mediwin Limited, Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: TRIATEC «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 042732026.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: TRIATEC «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 042732026.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08836

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen»

Estratto determinazione V&A IP n. 1647 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFENPRO 20 mg/ml enfants et nourrissons sans sucre, suspension buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique dalla Francia con numero di autorizzazione 379 184 1 ou 34009 379 184 1 1 il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione NUROFEN FEBBRE E DOLORE e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Link Pharm S.p.A., viale Parioli 63 - 00197 Roma.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale.

Codice A.I.C.: 042836015 (in base 10) 18V81H (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione - ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: Ibuprofene 20 mg;

eccipienti: polisorbato 80, glicerina, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, acido citrico, sodio citrato, gomma di xanthan, sodio cloruro, aroma arancia, bromuro di domifene, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: NUROFEN FEBBRE E DOLORE è indicato per il trattamento sintomatico della febbre e del dolore lieve o moderato.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese - Località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale.

Codice A.I.C.: 042836015.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale.

Codice A.I.C.: 042836015.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08837

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Movicol»

Estratto determinazione V&A IP n. 1643 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MOVICOL poudre pour solution buvable en sachet 20 sachets dalla Francia con numero di autorizzazione 340 010-2 o 34009 340 010 2 4, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: MOVICOL «13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Codice A.I.C.: 042831014 (in base 10) 18V356 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Composizione - una bustina da 13,8 g di polvere per sospensione orale contiene:

principi attivi: Macrogol 3350, 13,1250 g; sodio cloruro 350,7 mg; sodio bicarbonato 178,5 mg; potassio cloruro 46,6 mg;

eccipienti: acesulfame potassico, aroma limone.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della stipsi cronica. MOVICOL è anche in grado di risolvere il fecaloma definito come stipsi refrattaria con carico fecale nel retto e/o nel colon.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Cit S.r.l., via Primo Villa, 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza-Brianza); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: MOVICOL «13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Codice A.I.C.: 042831014.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: MOVICOL «13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Codice A.I.C.: 042831014.

RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08838

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Enterogermina»

Estratto determinazione V&A IP n. 1645 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORMAFLORE belsoleges szuszpenzio 20×5 ml dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-10357/02, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Enterogermina e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: ENTEROGERMINA «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 042829010 (in base 10) 18V16L (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione - ogni flaconcino contiene:

principio attivo: 2 miliardi di spore di Bacillus clausii polianti-biotico resistente;

eccipienti: acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Enterogermina si usa per curare e prevenire le alterazioni della flora batterica intestinale.

Enterogermina ripristina l'equilibrio della flora intestinale alterato nel corso di terapie con antibiotici o chemioterapici, contribuendo a correggere le conseguenti disvitaminosi (cioè gli squilibri di produzione e di assimilazione delle vitamine). Enterogermina 2 miliardi/ 5 ml sospensione orale si può impiegare anche nei lattanti per curaredisturbi gastrointestinali acuti e cronici, sia dovuti a intossicazioni, sia causati da alterazioni della flora batterica con squilibri nella produzione e nell'assimilazione delle vitamine.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Cit S.r.l., via Primo Villa, 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza-Brianza); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: ENTEROGERMINA «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 042829010.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: ENTEROGERMINA «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 042829010.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08839

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Enterogermina»

Estratto determinazione V&A IP n. 1644 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORMAFLORE belsoleges szuszpenzio 20×5 ml dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-10357/02, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Enterogermina e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: ENTEROGERMINA «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 042829022 (in base 10) 18V16Y (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione - ogni flaconcino contiene:

principio attivo: 2 miliardi di spore di Bacillus clausii polianti-biotico resistente;

eccipienti: acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Enterogermina si usa per curare e prevenire le alterazioni della flora batterica intestinale.

Enterogermina ripristina l'equilibrio della flora intestinale alterato nel corso di terapie con antibiotici o chemioterapici, contribuendo a correggere le conseguenti disvitaminosi (cioè gli squilibri di produzione e di assimilazione delle vitamine). Enterogermina 2 miliardi/ 5 ml sospensione orale si può impiegare anche nei lattanti per curaredisturbi gastrointestinali acuti e cronici, sia dovuti a intossicazioni, sia causati da alterazioni della flora batterica con squilibri nella produzione e nell'assimilazione delle vitamine.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Cit S.r.l., via Primo Villa, 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza-Brianza); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: ENTEROGERMINA «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 042829022.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: ENTEROGERMINA «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 042829022.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08840

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Sandoz».

Estratto determinazione V&A/1702 del 23 ottobre 2013

Medicinale: FOSFOMICINA SANDOZ.

Titolare AIC: SANDOZ S.P.A. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) Italia.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli stampati

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 037273012 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina

AIC n. 037273024 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine

AIC n. 037273036 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina

AIC n. 037273048 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08843

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trometan».

Estratto determinazione V&A/1705 del 23 ottobre 2013

Medicinale: TROMETAN.

Titolare AIC: TEVA ITALIA S.R.L. (codice fiscale 11654150157) con sede legale e domicilio fiscale in via Messina, 38 - 20154 Milano - Italia.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli stampati

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 037995014 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 busta da 3 g

AIC n. 037995026 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 buste da 3 g

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

AIC n. 037995014 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 busta da 3 g

varia in:

AIC n. 037995014 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina

AIC n. 037995026 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 buste da 3 g

varia in:

AIC n. 037995026 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08844

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Berny».

Estratto determinazione V&A/1703 del 23 ottobre 2013

Medicinale: BERNY.

Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma) - Italia.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli stampati

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 037943014 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 busta da 3 g

AIC n. 037943026 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 buste da 3 g

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

AIC n. 037943014 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 busta da 3 g

varia in:

AIC n. 037943014 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina

AIC n. 037943026 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 buste da 3 g

varia in:

AIC n. 037943026 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08845

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Cefamezin».

Estratto determinazione V&A/1722 del 23 ottobre 2013

Medicinale: CEFAMEZIN.

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina - Italia.

Variazione AIC: Proroga Smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cefamezin» possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso con la determinazione per modifica stampati V&A/1516/2013 del 16 settembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A08846

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 novembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Gratuito patrocinio dei disabili fin dalla nascita".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'Associazione di Promozione Sociale De@Esi - Via Santi, n. 4 – Anzola dell'Emilia (BO) - Tel. 0587/709496 e-mail: direzione@deesi.org – la.andrao@gmail.com

13A09060

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione dello statuto dell'Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000280 del 16 ottobre 2013, è stato adottato lo statuto dell'Ente parco nazionale Dolomiti bellunesi di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 26 del 29 luglio 2013.

13A08753

Modifica dello statuto dell'Ente parco nazionale del Gargano.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000287 del 16 ottobre 2013, è stato modificato lo statuto dell'Ente parco nazionale del Gargano adottato con precedente decreto ministeriale n. SCN/12670 del 13 agosto 1998.

13A08754

Adozione dello statuto dell'Ente parco nazionale del Circeo.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000296 del 16 ottobre 2013, è stato adottato lo statuto dell'Ente parco nazionale del Circeo di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 dell'8 agosto 2013.

13A08755

Modifica dello statuto dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000283 del 16 ottobre 2013, è stato modificato lo statuto dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga adottato con precedente decreto ministeriale n. DEC/DPN/571 dell'11 aprile 2008.

13A08756

Modifica dello statuto dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000291 del 16 ottobre 2013, è stato modificato lo statuto dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre adottato con precedente decreto ministeriale n. GAB-DEC-2012-0000022 del 7 febbraio 2012.

13A08757

Modifica dello statuto dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000284 del 16 ottobre 2013, è stato modificato lo statuto dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte adottato con precedente decreto ministeriale n. DEC/SCN/156 dell'8 maggio 1996.

13A08758

Modifica dello statuto dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000289 del 16 ottobre 2013, è stato modificato lo statuto dell'Ente parco nazionale dell'Asinara adottato con precedente decreto ministeriale n. DPN-DEC-2010- 0000157 del 12 marzo 2010.

13A08759

Modifica dello statuto dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000285 del 16 ottobre 2013, è stato modificato lo statuto dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano adottato con precedente decreto ministeriale n. DPN/DEC/2009/0001052 del 22 luglio 2009.

13A08760

Modifica dello statutodell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000288 del 16 ottobre 2013, è stato modificato lo statuto dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con precedente decreto ministeriale n. DPN-DEC-2009-0000515 del 15 aprile 2009.

13A08761

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 ottobre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3784
Yen	134,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,732
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,85340
Fiorino ungherese	292,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7029
Zloty polacco	4,1855
Nuovo leu romeno	4,4385
Corona svedese	8,7464
Franco svizzero	1,2343
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1300
Kuna croata	7,6255
Rublo russo	43,9035
Lira turca	2,7373
Dollaro australiano	1,4387
Real brasiliano	3,0115
Dollaro canadese	1,4396
Yuan cinese	8,3888
Dollaro di Hong Kong	10,6871
Rupia indonesiana	15234,68
Shekel israeliano	4,8651
Rupia indiana	84,8060
Won sudcoreano	1462,91
Peso messicano	17,7631
Ringgit malese	4,3220
Dollaro neozelandese	1,6621
Peso filippino	59,389
Dollaro di Singapore	1,7062
Baht tailandese	42,817
Rand sudafricano	13,5620

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A09000

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 ottobre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3768
Yen	134,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,762
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,85670
Fiorino ungherese	293,14
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	4,1838
Nuovo leu romeno	4,4420
Corona svedese	8,7695
Franco svizzero	1,2358
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1195
Kuna croata	7,6245
Rublo russo	44,1140
Lira turca	2,7388
Dollaro australiano	1,4505
Real brasiliano	3,0029
Dollaro canadese	1,4379
Yuan cinese	8,3855
Dollaro di Hong Kong	10,6749
Rupia indonesiana	15286,09
Shekel israeliano	4,8490
Rupia indiana	84,6320
Won sudcoreano	1463,17
Peso messicano	17,7841
Ringgit malese	4,3304
Dollaro neozelandese	1,6667
Peso filippino	59,317
Dollaro di Singapore	1,7075
Baht tailandese	42,763
Rand sudafricano	13,6012

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A09001

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 ottobre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3755
Yen	135,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,742
Corona danese	7,4586
Lira Sterlina	0,85590
Fiorino ungherese	293,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	4,1801
Nuovo leu romeno	4,4288
Corona svedese	8,7820
Franco svizzero	1,2347
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0800
Kuna croata	7,6180
Rublo russo	44,0089
Lira turca	2,7358
Dollaro australiano	1,4471
Real brasiliano	3,0135
Dollaro canadese	1,4364
Yuan cinese	8,3831
Dollaro di Hong Kong	10,6644
Rupia indonesiana	15276,59
Shekel israeliano	4,8387
Rupia indiana	84,2320
Won sudcoreano	1456,81
Peso messicano	17,7178
Ringgit malese	4,3290
Dollaro neozelandese	1,6632
Peso filippino	59,340
Dollaro di Singapore	1,7022
Baht tailandese	42,709
Rand sudafricano	13,5765

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A09002

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 ottobre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3641
Yen	133,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,729
Corona danese	7,4587
Lira Sterlina	0,85020
Fiorino ungherese	294,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	4,1783
Nuovo leu romeno	4,4360
Corona svedese	8,8052
Franco svizzero	1,2333
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1040
Kuna croata	7,6210
Rublo russo	43,7777
Lira turca	2,7167
Dollaro australiano	1,4353
Real brasiliano	2,9962
Dollaro canadese	1,4251
Yuan cinese	8,3109
Dollaro di Hong Kong	10,5759
Rupia indonesiana	15375,34
Shekel israeliano	4,8040
Rupia indiana	83,8680
Won sudcoreano	1446,55
Peso messicano	17,6733
Ringgit malese	4,3043
Dollaro neozelandese	1,6450
Peso filippino	58,971
Dollaro di Singapore	1,6897
Baht tailandese	42,462
Rand sudafricano	13,6151

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A09003

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'elenco dei soggetti inadempienti ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441

Elenco dei soggetti inadempienti ai sensi dell'art. 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441 recante «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti» - Bollettino 2012 - Anno di imposta 2011

NOMINATIVO	ENTE	INCARICO
Andreta Ezio	Sistemi Intelligenti Integrati Scapa - SIIT	Presidente
Arzu Carmine	Patto territoriale della Provincia di Nuoro a r.l. Soc. Cons	Presidente
Bacigalupo Marisa	Agenzia di sviluppo Gal Genovese Srl	Presidente
Bellantonio Walter	Istituto Sviluppo Agroalimentare Spa ISA	Direttore generale
Bellocchio Cloridano	Gal Innova Plus Srl	Presidente
Benedetto Gaetano	Ente Parco Nazionale del Circeo	Presidente
Bolli Marilena	Fidindustria SCPA	Presidente
Brentegani Alberto	Centro Interscambio Merci e Servizi Spa	Vice Presidente
Bressan Michele	Catas Spa	Presidente
Buttazoni Franco	Catas Spa	Vice Presidente
Buttiglieri Bruno	Autostrade Bergamasche Spa	Amministratore delegato
Camporese Andrea	Ecamricert S.r.l.	Amministratore delegato
Cerabona Maria	Gal Akiris Scarl	Vice Presidente
Cesare Emanuel	Incubatore di impresa del Polo Innovazione di Novara Scarl	Presidente
	Camera di commercio di Milano	Segretario generale
Chevallard Pier Andrea	Tecno Holding Spa	Amministratore delegato
	Digicamere	Direttore generale
Chirichelli Gianpaolo	Istituto sviluppo agroalimentare Spa ISA	Vice Presidente
Colombo Luigi	Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.a.	Vice Presidente
Cristinelli Battista	Gal 4 Comunità delle Valli e dei Laghi	Presidente
Cuccarolo Marco	Vicenza Artigianato Artistico Viart	Amministratore unico
De Cesare Ercole	Consorzio Alto Casertano Gal	Presidente
Deiara Francesco	Patto territoriale della provincia di Nuoro a r.l. Soc. Cons	Vice Presidente
Finco Bernardo	Aeroporto di Asiago Spa	Presidente
Lotti Luigi	Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea	Presidente
Macchetti Claudio	Aeroporto di Asiago Spa	Presidente
Macchetto Giancarlo	Villaggi d'Europa Valle Elvo Srl	Presidente
Maiarelli Riccardo	Parco scientifico per le tecnologie agro industriali Scarl	Vice Presidente
Mameli Giuseppe	Agenzia per lo sviluppo economico della provincia di Nuoro Soc. Cons.pa - Agensace	Liquidatore
Manis Francesco	Pisa Congressi Srl	Liquidatore
Masiello Antonio	Consorzio Alto Casertano Gal	Amministratore delegato
Massoletti Carlo	Brixia Expo Fiera di Brescia Spa	Presidente
Pacor Giovanni	Fondazione del Teatro «C. Felice» di Genova	Sovrintendente
Pertica Remo	Sistemi Intelligenti Integrati Scapa - SIIT	Amministratore delegato
Piccioli Piergiorgio	Brixia Expo Fiera di Brescia Spa	Vice Presidente
Piralla Luciano	Centro Servizi Lapideo del VCO Scpa	Presidente
Porcile Italo	Atene Scarl	Presidente e amministratore delegato
Ravasio Renato	Società Esercizi Aeroportuali Milano Linate Spa - Sea	Vice Presidente

Ravasio Silvano	Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica - turismo Bergamo	Presidente
Rinaldini Ivan	Società finanziaria per lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia Reggiana Spa Sofiser	Presidente
Sagripanti Cleto	Aeroporto di Ancona Falconara - Aerdorica Spa	Presidente
Speranza Angelo	Catas Spa	Amministratore delegato
Stocco Francesco	Censer Rovigo Spa	Presidente
Trevisan Carlo	Aeroporto G. Nicelli Venezia Lido	Presidente uscente
Umiliati Massimo	Eurobic Toscana Sud S.p.a.	Vice Presidente
Valle Giovanni	Dolomiti Turismo Srl	Vice Presidente e Amministratore delegato
Vessella Annalisa	Istituto Sviluppo Agroalimentare Spa ISA	Amministratore delegato
Zappalà Valerio	Infocamere Scpa	Direttore generale
Ziletti Massimo	Camera di commercio di Brescia	Segretario generale

13A08773

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-262) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.